

## LA PAROLA AI GIUDICI

### Quando le sanzioni rischiano di far chiudere l'azienda

Esaminando le conseguenze dei reati connessi alla 231 deve innanzitutto evidenziarsi come molto spesso venga comminata la confisca dei beni o dei vantaggi economici che siano diretta conseguenza del reato. È il caso, notissimo, occorso a Impregilo che, indagata ai sensi del dlgs. 231/2001 collegato al delitto truffa relativa all'attività di smaltimento dei rifiuti, con provvedimento del Gip di Napoli del 26 giugno 07 è stata sottoposta a un sequestro conservativo per l'importo di 750 milioni di euro, nonché alla misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Pur se stiamo parlando di una realtà aziendale di dimensioni grandi quale è Impregilo, è facilmente intuibile come una misura cautelare di tale portata economica e, non di meno, il divieto di contrarre con la pa possa rappresentare un danno di entità gravissima. Impregilo ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di cassazione e, a seguito di un iter processuale comunque durato quasi un anno, il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato il sequestro dei 750 milioni. Per citare un altro esempio di misura interdittiva dell'attività di impresa, nel 2006 il Gip di Napoli ha comminato nei confronti una piccola media impresa per la lavorazione del legno, sempre ai sensi del dlgs. n. 231 in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la



misura cautelare dell'interdizione dell'esercizio dell'attività per quattro mesi. Per comprendere la portata delle eventuali conseguenze economiche connesse alla violazione del dettato della 231, deve tenersi conto che ai fini dell'applicazione delle misure interdittive nei confronti di società di capitali, previste dall'art. 13 d.lg. 231/01, il requi-

sito di cui all'art. 13, lett. a) (e cioè, l'avere la società tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità) va inteso in senso ampio, come comprensivo non solo dell'utile netto dell'ente, ma anche dei vantaggi economici, anche non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito, come stabilito dalla Cassazione con sentenza del 23 giugno 2006, n. 32627. La sentenza appena citata riguardava un caso di appalti di servizi di pulizia in favore delle Asl e il profitto che la società ha tratto dai reati commessi è stato determinato tenendo conto anche del vantaggio di posizione sul mercato che le società hanno acquisito facendo ricorso a condotte illecite, fino ad assumere un ruolo di sostanziale monopolio. Insomma, come emerge confino cui far rientrare le fattispecie legate al profitto ricavato dal reato e, di conseguenza, dalla irrogazione di provvedimenti cautelari (sequestro di beni) o interdittivi sono molto ampi.

Federica Brondoni, Of Counsel Studio InterProfessionale